

## Tribunale Cosenza - segreteria presidenza

**Da:** Paolo Binetti <paolobinetti@binettipaolo.it>  
**Inviato:** venerdì 18 luglio 2025 12:19  
**A:** Tribunale Cosenza - segreteria presidenza  
**Oggetto:** Autorizzazione pubblicazione sentenza dichiarativa Apertura Liquidazione Controllata RG 7 2025  
**Allegati:** Richiesta\_publicazione\_sentenza\_signed.pdf; sentenza apertura liquidazione controllata.pdf

Ill.mo Presidente,  
si allega istanza di autorizzazione alla pubblicazione della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione Controllata RG. 7/2025.

Con Osservanza

Il Liquidatore

Binetti Paolo

### Binetti Paolo


Commercialista - Gestore della crisi  
Esperto Negoziatore - Advisor

☎ 081 4882 3620

✉ paolobinetti@binettipaolo.it

🌐 www.binettipaolo.it

📍 Napoli - Via della Certosa 64-80137  
Cosenza - Via Ugo Tommasi 75-81100  
Cosenza - Via Piazza Tommasi 9-82000



Asso Advisor



Partner  
24ORE

**TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA**

Visto: si acquisita e si fornisce  
alle cancellerie competenti

Cosenza, li 22-7-2025

IL CAPO DELL'UFFICIO

**Il Presidente del Tribunale**  
Loredana De Franco



Binetti Paolo

Commerzialista - Gestore della crisi  
Esperto Negoziatore - Advisor  
☎ 099 1882 9620  
✉ [paolobinetti@binettipaolo.it](mailto:paolobinetti@binettipaolo.it)  
🌐 [www.binettipaolo.it](http://www.binettipaolo.it)  
📍 Napoli - Via della Veterinaria 62  
📍 Caserta - Via Tanucci 73  
📍 Cosenza - Piazza Loreto N.9



TRIBUNALE DI COSENZA

Liquidazione controllata: NIGRO LUCY  
n° 7 anno 2025  
Giudice Delegato: Marzia Maffei  
Liquidatore: Dott. Paolo Binetti

**richiesta pubblicazione sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione controllata**

Il sottoscritto Dott. Binetti Paolo (C.F. BNTPLA66H28D086C), studio in Napoli alla via G. della Veterinaria 62 quale liquidatore, giusto provvedimento di nomina avvenuta con sentenza del Tribunale di Cosenza n°49/2025 di apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **NIGRO LUCY**, con la presente richiede:

**Publicazione in apposita area web del Tribunale di Cosenza del provvedimento dichiarativo di apertura della liquidazione controllata numero di Ruolo 7/2025.**

Cosenza, 18/07/2025

*Il Liquidatore*  
Dott. Paolo Binetti

BINETTI  
PAOLO  
18.07.2025  
11:15:04  
GMT+01:00



Napoli (Na), 80137 Via della Veterinaria 62  
Caserta (Cc) 81100 Via Tanucci 73  
Cosenza (Cs) 87100 Piazza Loreto N.9  
<https://www.binettipaolo.it>

Codice Univoco: 6JXPS2J

[paolobinetti@binettipaolo.it](mailto:paolobinetti@binettipaolo.it)  
[binettidottpaolo@pec.it](mailto:binettidottpaolo@pec.it)  
PIva 03417330788

1/1

Rg 70-1/2025 proc.un.



**Tribunale di Cosenza**

**Ufficio Fallimenti**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai Magistrati:

dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente

dott.ssa Mariarosaria Savaglio giudice

dott.ssa Marzia Maffei giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito la giudice relatrice, la seguente

**SENTENZA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

**sul ricorso n. 70-1/2025 PU**

presentato nell'interesse di **Nigro Lucy, c.f. NGRLCV69M48Z401R, residente a Zumpano, Via Campanella 11.**

Rilevato che con ricorso depositato in data 01.07.2025, la sig.ra Lucy Nigro chiedeva dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata nei propri confronti, ritenendone sussistenti i presupposti a tal fine richiesti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

considerato che, in primo luogo, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, co. 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, nei limiti della compatibilità;

Ritenuto, tuttavia, che nel procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori e che, pertanto, non vi sia una generale necessità di fissare l'udienza di comparizione ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII, come nel caso di specie;



rilevata, preliminarmente, la competenza del Tribunale di Cosenza ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che la debitrice ha la propria residenza nel Comune di Zumpano, ricompreso nel circondario del predetto Tribunale;

ritenuto che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI;

considerato che, nel rispetto di tale premessa, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI);

rilevato che dal controllo effettuato i documenti sono stati correttamente allegati;

dato atto che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguata motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;

considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il suo patrimonio tenuto conto della presenza di beni mobili liquidabili al 50%, della presenza di un'autovettura destinata al soddisfacimento delle esigenze personali lavorative e della quota di reddito disponibile non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (di ammontare residuo superiore ad € 69.410,70, al netto delle spese di procedura e del compenso a favore dell'OCC);

dato atto, che il ricorrente mette a disposizione della procedura unicamente una quota del proprio reddito, da intendersi come bene futuro;



rilevato che anche in assenza di beni liquidabili la giurisprudenza più recente non ha mancato di evidenziare la possibilità di aprire la liquidazione controllata, anche a richiesta del debitore, qualora vi sia un'utilità per i creditori (si cfr Tribunale di Verona, 20 settembre 2022);

evidenziato in particolare, sull'ammissibilità di una liquidazione controllata "senza beni" (o, meglio, fondata sull'apporto di attivo futuro rappresentato dalla destinazione alla procedura di un quota mensile della retribuzione da lavoro subordinato), che la stessa debba concludersi in senso favorevole al debitore sulla scorta delle indicazioni fornite in subiecta materia dal diritto eurounionale e, soprattutto, dalla sentenza n° 6/2024 della Corte Costituzionale, là dove, interpretando a contrario il disposto dell'art. 288, comma 4, lettera b) C.C.I.I. ha confermato "la possibilità di ascrivere alla procedura della liquidazione controllata anche i beni sopravvenuti che si pone in piena sintonia con quanto dispone, in generale, l'art. 2740 c.c., in base al quale "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri";

dato atto che la quota di reddito messa a disposizione della procedura, secondo i parametri di riferimento di cui all'art. 283 CCI "deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159";

ritenuto che le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare corrispondono ad euro 1.590.00 al mese, ai quali la debitrice ha dichiarato di partecipare per una quota pari al 30% del proprio reddito per l'importo di euro 477,00;

osservato, in definitiva, che deve essere messa a disposizione della procedura una quota di reddito netto mensile corrispondente all'eccedenza rispetto ad 477,00, sino alla chiusura della procedura di liquidazione o comune fino all'esdebitazione;

ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per aprire la procedura di liquidazione controllata; ritenuto che nulla osta affinché il gestore designato dall'OCC possa essere nominato liquidatore ai sensi dell'art. 270 , c. 2 lett. b) CCI;

dato atto che l'apertura della liquidazione controllata comporta il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari quale effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CC

P. Q. M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della sig.ra **Nigro Lucy residente in Zumpano (CS) C.F. NGRLCV69M48Z401R;**

nomina giudice delegata la dott.ssa Marzia Maffei;



nomina liquidatore il dott. Paolo Binetti;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore; dispone risulti escluso il reddito del ricorrente sino alla concorrenza di mensili, con l'obbligo della parte di versare il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere in pendenza della procedura;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente; si applicano l'art. 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151 CCII; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III del CCII;

dispone che il liquidatore:

- Entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- Entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- Provveda alla scadenza del termine per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 co.2, lett d) ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;



- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura ai sensi dell' art. 276 CCI;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, al creditore e all'OCC;

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC;

Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025

La Presidente

Rosangela Viteritti

La Giudice rel.

Marzia Maffei

